

Comune di Corte de' Cortesi con Cignone
PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO N° 2 ALLA DELIBERAZIONE
N° 14 GC/CC del 28.6.2007

SCHEMA DI STATUTO COMUNALE



IL SINDACO
(Telò Rag. Remo)
F.to TELO' Rag. Remo



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Malvassori dr. Fabio)
F.to MALVASSORI dr. Fabio

CAPO I°

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

Il Comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei Servizi e degli Uffici dello Stato.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri Regolamenti e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa di cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 2

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 12. La circoscrizione del Comune è costituita dai centri abitati di Corte de' Cortesi e Cignone e i nuclei di Cascina S. Giovanni, Campagnola e Cascina Cantonata, e confinanti a Nord: con i Comuni di Bordolano, Quinzano d'Oglio e Verolavecchia; a Est: con il Comune di Robecco d'Oglio; a Sud con i Comuni di Olmeneta e Casalbuttano ed Uniti; a Ovest: con i Comuni di Casalbuttano ed Uniti e Bordolano..

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con Legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.

3. La sede del Comune è fissata in Corte de' Cortesi con Cignone – Piazza Vittorio Veneto, n. 1.

Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati da apposito regolamento.-

5. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Gli atti di particolare rilevanza, sono affissi anche in apposito luogo sito nel centro abitato di Cignone.-

ART. 3

I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economici e sociali che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

CAPO II°

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 4

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, della tutela del patrimonio storico ed artistico, paesaggistico ed ambientale e dello sviluppo culturale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge Statale o Regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune per l'esercizio delle sue funzioni incentiva la più ampia partecipazione singola o associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati. Attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni o con la Provincia.

ART. 5

I compiti del Comune per i Servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di Stato Civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per Servizi di competenza statale affidate con Legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

ART. 6

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

ART. 7

I Regolamenti Comunali

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale in conformità alle disposizioni di Legge che disciplinano la competenza ad adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Stato.

3. I Regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO III°

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

ART. 8

Partecipazione

1. Il Comune riconosce la centralità della dignità dei singoli cittadini, dei gruppi e delle associazioni delle comunità, indirizzando la propria attività al servizio della persona e di ogni realtà operante nella comunità.

2. A tali fini:

- a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto dell'informazione e dell'accesso ai documenti, agli atti ed ai provvedimenti amministrativi;
- b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L. 241/1990;
- c) valorizza le libere forme associative e di volontariato;
- d) promuove organismi di partecipazione popolare.

ART. 9

Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre al cittadino l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza, ed entro tempi certi e definiti dal Regolamento.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai documenti, agli atti ed ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, dell'organizzazione di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

ART. 10

Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, individuati od individuabili con criteri obiettivi, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

- a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
- b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare o di dare risposta.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programma, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

7. Il Comune in conformità alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ART. 11

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce la stessa dignità tra le manifestazioni e le attività da esso svolte e quelle patrociniate dalle varie Associazioni garantendo ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione, fatte salve le specifiche competenze comunali riconosciute. Il comune favorisce altresì forme di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e la protezione civile.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

- a) il diritto di accesso ai documenti, agli atti ed ai provvedimenti amministrativi;
- b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici, può inoltre concedere l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito Regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopracitate, le Associazioni interessate, da iscrivere in apposito elenco, devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.

5. Sull'accoglimento delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.

ART. 12

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini, anche su loro richiesta.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti. L'Assemblea dei cittadini potrà essere convocata in sede di discussione di bilancio.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:

- a) per materie ed attività specifiche;
- b) su base territoriale: Comitati di Frazione.

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscono composizione, compiti e durata.

5. I comitati di frazione possono essere istituiti mediante adozione di apposito Regolamento che ne determina le funzioni, i confini territoriali, l'organizzazione, la durata e le procedure per la nomina degli organi.-

ART. 13

Istanze

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono chiarimenti sull'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta dell'interrogazione viene fornita dal Sindaco sentita la Giunta.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta.

ART. 14

Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento determina i tempi e la procedura della petizione.

ART. 15

Proposte

1. I cittadini possono avanzare, in forma collettiva, proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette all'organo competente secondo le procedure previste dal Regolamento.

ART. 16

Referendum consultivi

1. Al fine di conoscere l'opinione della popolazione residente su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta:

- a) del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- b) del 20% dei residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.

3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati e quindi n. 3 consiglieri, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito. Non sono in ogni caso oggetto di referendum le revisioni statutarie, tributi e bilanci, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni e nomine, atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose, provvedimenti relativi ad appalti e commissioni, provvedimenti relativi al personale comunale e delle istituzioni.

4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materia giuridica nominati dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

5. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.

6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

- a) i dati anagrafici dei componenti il comitato promotore;
- b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
- c) le forme di sottoscrizione debitamente autenticate nelle forme di Legge.

7. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.

8. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di tre esperti di cui al precedente comma 4°, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

9. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione sulla base dell'attestazione del Segretario e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Comune del parere.

10. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide;
- b) incompetenza comunale in merito;
- c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito.

11. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° ed il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidenti con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.-.

12. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

13. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

14. Il referendum è valido se vi ha preso parte la maggioranza dei residenti aventi diritto al voto.

CAPO IV°

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 17 **Organi del Comune**

1. Gli organi del Comune, in conformità alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, sono:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta Comunale è organo attuazione degli indirizzi generali di governo, e collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

5. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica secondo quanto previsto dalla vigente legislazione. La loro elezione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 18 **Il Consiglio Comunale: poteri**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, sulla base delle proposte del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi Statali e Regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 19 **Le competenze del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonchè a quelli espressamente attribuitegli da Leggi Statali o Regionali:

a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

- 1. Statuto;
- 2. Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
- 3. Convalida dei Consiglieri eletti;
- 4. Costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione;
- 5. Costituzione delle Commissioni consiliari.

b) Esplicitazione dell'autonomia:

- 1. Regolamenti comunali, con esclusione di quelli cui la Legge ne riserva l'adozione ad altro organo.

2. Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
3. Istituzione e ordinamento dei tributi;

c) Indirizzo della attività:

1. Indirizzi generali di governo;
2. Relazioni previsionali e programmatiche;
3. Programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
4. Bilanci annuali e previsionali e relative variazioni;
5. Piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei progetti, piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi;
6. Pareri sulle dette materie;
7. Gli indirizzi da osservare dalle Aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

d) Organizzazione interna dell'Ente:

1. Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2. Assunzione diretta dei pubblici Servizi;
3. Concessione dei pubblici Servizi;
4. Costituzione di istituzioni;
5. Costituzione di Aziende Speciali e loro Statuti;
6. Indirizzi operativi per le Aziende e Istituzioni;
7. Regolamenti di organizzazione;
8. Affidamento a terzi di attività o Servizi mediante convenzione;
9. Costituzione di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata.

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

1. Le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici;
2. Costituzione e modificazione di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni e accordi di programma;
3. Definisce gli indirizzi per le norme e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1. Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
2. La partecipazione a Società di Capitale;
3. La contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale;
4. L'emissione dei prestiti obbligazionari;
5. Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione o fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

g) Controllo dei risultati di gestione:

1. Il controllo dello stato di attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardanti i programmi stessi.
2. Elezione del Revisore dei Conti.

ART. 20

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei Gruppi Consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 21

Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione nonché Commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. I componenti le Commissioni sono designati dai Gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun Gruppo.

6. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

7. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della Commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e di garanzia. Il Regolamento determina la procedura di nomina del Presidente.

ART.22

Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge, ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità locale e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindaco o ispettivo.-

3. 1/5 e quindi n. 3 dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni.

5. I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

A RT. 23

Dimissioni, surrogazioni e supplenze dei Consiglieri Comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1°, lett. b), n. 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4°/bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1° comma del presente articolo.

ART. 24

Decadenza

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i motivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.

3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza della seduta entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a quattro sedute nell'anno, senza opportuna giustificazione scritta, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

ART. 25

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni dei Regolamenti.

ART. 26

Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero 2 Assessori.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le Leggi vigenti.
3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni. Il Sindaco nonché gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ART. 27

Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di Legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.
4. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le Leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore e con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di cui all'art. 2, 3° comma, dello Statuto, da portarsi a tracolla della spalla destra.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dando motivata comunicazione al Consiglio.
8. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
9. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi della Legge vigente.
10. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

ART. 28

Discussione del programma di governo

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

ART. 29

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le proprie linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 77/1995.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 30

Le competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di Legge o statutarie del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio, sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Compete alla Giunta Comunale l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta Comunale delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta Comunale assegnare in gestione ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta Comunale, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

8. La Giunta adotta, in caso d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi all'adozione ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge n. 142/1990.

ART. 31

Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco. Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo se anche Consigliere.-
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla Legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle Leggi e dal presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3° e 4° il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di Legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Tutte le norme e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'Organo Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 142 del 8 giugno 1990.
7. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dello Statuto e Regolamento Comunale.
8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla Legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, il Segretario Comunale dell'Ente, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.

ART. 32

Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno ed ora dell'adunanza;
 - b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge. Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo se anche Consigliere.-
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - h) cura l'osservanza dei Regolamenti;
 - i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - l) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle Leggi.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni di cui all'art. 38 della Legge n. 142/1990.

3. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con DPR 6 febbraio 1981, n. 66.

ART. 33

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 37 bis della Legge n. 142/1990.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

ART. 34

Il Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene delegato all'inizio del mandato dal Sindaco.

2. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

CAPO V°

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 35

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge n. 142/1990, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione, alle direttive generali impartite, spettano gli organi di governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. spettano ai Dirigenti tutti i compiti, comprese l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Le funzioni di cui al precedente comma 4, con esclusione di quelle di cui alle lettere f) e g), possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 17, comma 68, lett. c), della Legge n. 127/1997 e nel rispetto delle norme del presente Statuto. Possono al-

très essere attribuite, con provvedimento motivato dal Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

6. Il Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario Comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente articolo, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all'art. 222 dello stesso Codice.

8. La copertura dei posti di Dirigente, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

9. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzioni dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessiva non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente.

10. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la durata massima dell'incarico commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità dei rapporti e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del D.L.gs n. 77/1995, o per responsabilità particolarmente grave o reiterate, o negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.L.gs n. 29/1993 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

12. Ai sensi dell'art. 41 del D.L.gs n. 29/1993 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del D.L.gs stesso.

13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

14. Con apposito Regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

ART. 36

Direttore Generale

1. Previa stipula delle Convenzioni previste dall'art. 51/bis della Legge 8 giugno 1990, n. 142 il Sindaco può procedere ai sensi dell'art. 31, 8° comma, dello Statuto alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza delle convenzioni di cui al 1° comma il Sindaco può conferire al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 31, 8° comma, dello Statuto, le funzioni di Direttore Generale.

3. Al Direttore Generale compete:

- a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lett. a), del comma 2°, dell'art. 40 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche;
- b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta Comunale il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

ART. 37

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Azienda autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 17, comma 78°, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La Legge o il Regolamento di cui all'art. 17, comma 78°, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella Legge e nel Regolamento previsto dall'art. 17, comma 78°, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3° che precede, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.

5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli Uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

7. Il Segretario Comunale:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8. Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1° dell'art. 51/bis della Legge 8 giugno 1990, n. 142, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

10. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un vicesegretario per coordinare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 38

I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, quando comporti impegni di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. In caso di assenza dei Responsabili dei Servizi i pareri sono espressi dal Segretario Comunale per quanto di competenza.

CAPO VI° I SERVIZI

ART. 39

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I Servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

- a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
- b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
- c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
- d) a mezzo di Società per Azioni a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

ART. 40

Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni o con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati.

ART. 41

I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più Servizi, anche sociali, e l'esercizio di funzioni può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende Speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri Enti Pubblici, ivi comprese le Comunità Montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le Leggi alle quali sono soggetti.

2. A tale fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5°, 5° bis e 5° ter dell'art. 36 e della lett. n) del comma 2° dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e prevede la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla Convenzione e dallo Statuto per i Consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche Enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione o dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la Legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esecuzione di determinate funzioni e servizi; la stessa Legge ne demanda l'attuazione alle Leggi Regionali.

9. Nel caso di costituzione di Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ai Consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene la finanza, la contabilità ed il regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

10. Ai Consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'art. 51, comma 11°, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le disposizioni previste dall'art. 23 della medesima Legge e dalle altre norme di Legge e di Regolamento che disciplinano le Aziende Speciali degli Enti Locali.

ART. 42

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'istituzione stessa.

5. L'istituzione uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

ART. 43

Aziende Speciali

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applicano gli artt. 32, comma 2°, lett. n) e 36, comma 5°, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Qualora s'intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo dell'Azienda, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

3. L'Azienda uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell'ambito della Legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti.

5. L'Ente Locale conferisce il capitale di dotazione, determina la finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

ART. 44

Società per Azioni e a Responsabilità Limitata

1. La Società per Azioni o la Società a Responsabilità Limitata è costituita a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La disciplina della Società per Azioni è stabilita dagli artt. 2325 e seguenti del Codice Civile.

3. La disciplina della Società a Responsabilità Limitata è stabilita dagli artt. 2472 e seguenti del Codice Civile.

ART. 45

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'indizione è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel concorso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti

variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

7. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 3 anni.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni Statali o Enti Pubblici Nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da Leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

ART. 46

Unioni di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o aderirvi.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli Comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.

5. Alle unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

CAPO VII°

COLLABORAZIONE TRA COMUNI E PROVINCIA

ART. 47

I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della Legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia ai fini di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia, può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale, ambientale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

ART. 48

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della Legge Regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

CAPO VIII°

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART.49 **Autonomia finanziaria**

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di Legge.
2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza e trasparenza.-

ART. 50 **Controlli di gestione**

1. Sulla attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal Bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione della efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto e le modalità del controllo sono quelle contenute negli artt. 39 e seguenti del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche e nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.

ART. 51 **Servizio di Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria affidato ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 delegata alla gestione finanziaria dell'Ente Locale e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali o da norme pattizie.
2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di Contabilità di cui all'art. 59, comma 1°, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il 2° grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale e del Direttore Generale se nominato.

ART. 52 **Contabilità e Servizio Finanziario**

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione di costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. Con il Regolamento di Contabilità viene disciplinata l'organizzazione del Servizio Finanziario o di Ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

3. La Giunta Comunale in conformità dell'art. 11 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, al Regolamento di Contabilità e alla proposta di piano elaborato dal Direttore Generale, se nominato, ai sensi dell'art. 31, comma 3°, lett. b), del presente Statuto, definisce il piano esecutivo di gestione o il piano risorse emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri unitamente alla dotazione necessaria ai Responsabili di Servizi o al Segretario Comunale.

4. Il Responsabile del Servizio, sotto il coordinamento del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili di Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ART. 53

Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Ai fini di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

2. In caso di difficoltà dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

ART. 54

Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale provvede, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore del Conto dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Valgono per il Revisore del Conto le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 102 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigila sulla regolarità contabili, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di Contabilità, e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendi-

conto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) verifica di cassa di cui all'art. 64 dell'ordinamento contabile.

5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio Finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle deliberazioni di impegni di spesa.

6. Il Revisore è dotato, a cura dell'Ente Locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

7. Il Revisore è dotato, a cura dell'Ente Locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

8. Può in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio Finanziario procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo Consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di 20 giorni.

9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

10. Il Revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento dell'Ente.

CAPO IX°

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 55

Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voti favorevoli dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 56

Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

ART. 57

Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, entra in vigore il 30° (trentesimo) giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.

INDICE

CAPO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Il Comune	Pag. 1
Art. 2 – Il Territorio, la sede, lo stemma	Pag. 1
Art. 3 – I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione.	Pag. 1

CAPO II° FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 4 Le funzioni del Comune	Pag. 3
Art. 5 I compiti del Comune per i Servizi di competenza statale	Pag. 3
Art. 6 La programmazione	Pag. 3
Art. 7 I Regolamenti Comunali	Pag. 3

CAPO III° PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

Art. 8 Partecipazione	Pag. 4
Art. 9 Informazione e diritti dei cittadini	Pag. 4
Art. 10 Tutela delle situazioni giuridiche soggettive	Pag. 4
Art. 11 Libere forme associative	Pag. 5
Art. 12 Organismi di partecipazione	Pag. 5
Art. 13 Istanze	Pag. 6
Art. 14 Petizioni	Pag. 6
Art. 15 Proposte	Pag. 6
Art. 16 Referendum consultivi (facoltativo)	Pag. 6

CAPO IV° LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 17 Organi del Comune	Pag. 8
Art. 18 Il Consiglio Comunale: poteri	Pag. 8
Art. 19 Le competenze del Consiglio Comunale	Pag. 8
Art. 20 Gruppi Consiliari	Pag. 10
Art. 21 Commissioni Consiliari	Pag. 10
Art. 22 Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri Comunali	Pag. 10
Art. 23 Dimissioni, surrogazioni e supplenze dei Consiglieri Comunali	Pag. 11
Art. 24 Decadenza	Pag. 11
Art. 25 Regolamento interno	Pag. 11
Art. 26 Composizione della Giunta	Pag. 12

Art. 27	Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta Comunale	Pag. 12
Art. 28	Discussione del programma di governo	Pag. 13
Art. 29	Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.	Pag. 13
Art. 30	Le competenze della Giunta	Pag. 13
Art. 31	Il Sindaco: funzioni e poteri	Pag. 14
Art. 32	Il Sindaco competenze	Pag. 14
Art. 33	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco	Pag. 15
Art. 34	Il Vice Sindaco	Pag. 15

CAPO V° ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 35	Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	Pag. 16
Art. 36	Direttore Generale	Pag. 17
Art. 37	Il Segretario Comunale	Pag. 18
Art. 38	I pareri	Pag. 19

CAPO VI° I SERVIZI

Art. 39	I servizi pubblici locali	Pag. 20
Art. 40	Le Convenzioni	Pag. 20
Art. 41	I Consorzi	Pag. 20
Art. 42	Istituzioni	Pag. 21
Art. 43	Aziende Speciali	Pag. 22
Art. 44	Società per Azioni a Responsabilità Limitata	Pag. 22
Art. 45	Accordi di programma	Pag. 22
Art. 46	Unioni di Comuni	Pag. 23

CAPO VII° COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 47	I principi di collaborazione	Pag. 24
Art. 48	La collaborazione alla programmazione	Pag. 24

CAPO VIII° FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 49	Autonomia finanziaria	Pag. 25
Art. 50	Controlli di gestione	Pag. 25
Art. 51	Servizio di Tesoreria	Pag. 25
Art. 52	Contabilità e Servizio Finanziario	Pag. 25
Art. 53	Verifica dell'efficienza ed efficacia	Pag. 26

Art. 54 Revisore del conto

Pag. 26

CAPO IX° NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 Deliberazione dello Statuto

Pag. 28

Art. 56 Modifiche dello Statuto

Pag. 28

Art. 57 Entrata in vigore

Pag. 28

